

STATUTO
DELLA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA APS - TRIESTE

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice del Terzo Settore (CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.), del Codice civile e della normativa in materia, la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (fondata a Parenzo nell'anno 1884, dichiarata legalmente esistente in base al paragrafo 9 della Legge 134 del 15 novembre 1867 Bollettino delle Leggi dell'Impero, associazione riconosciuta e dotata di personalità giuridica di diritto privato con D.P.R. n. 316 del 9 giugno 1975 e successivamente iscritta al numero 274 del Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste) assume la connotazione di associazione di promozione sociale e la denominazione di Società Istriana di Archeologia e Storia Patria APS (d'ora in poi SIASP APS).

In base agli artt. 4 e 35, comma 1, del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., la SIASP APS è apartitica e aconfessionale e si conforma ai principi della Legge 25 giugno 1993, n. 205 e s.m.i.; è caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro; agisce e opera perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più attività di interesse generale cui all'art. 5 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'acronimo APS (Associazione di promozione sociale) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Per quanto riguarda l'utilizzo dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), esso, all'interno della denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo a seguito della trasmigrazione in apposita sezione del RUNTS, quando operativo.

La SIASP APS ha sede legale in via A. La Marmora 17, presso l'Archivio di Stato, nel comune di Trieste.

La SIASP APS ha sede operativa in via F. Crispi 5, Trieste.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale.

ART. 2

(Statuto)

La SIASP APS è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del CTS-D.Lgs 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea Generale dei Soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla SIASP APS; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della SIASP APS.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

La SIASP APS può svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline e attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza nei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

La durata della SIASP APS è illimitata.

La SIASP APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS-D.Lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 3 del CTS-D.Lgs. 105/2018, finalizzato a esercitare in via principale:

- attività di ricerca
- attività di studio
- attività di divulgazione e pubblicazione
- attività connesse o affini a quelle sopraelencate, compiendo, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- art. 5 del CTS-D.Lgs 117/2017, d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art. 5 del CTS-D.Lgs 117/2017, h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art. 5 del CTS-D.Lgs 117/2017, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività di ricerca e studio in ambito culturale ed educativo, con peculiari riguardi verso i territori di Istria, Venezia Giulia e di altri ambiti territoriali che rientrino nelle finalità

perseguite dalla SIASP APS, attraverso l'archeologia (globalmente intesa come scienza che studia le testimonianze materiali di periodi storici ormai conclusi), la storia, la storia dell'arte, lo studio dei beni archivistici e bibliografici e la storia patria in generale, attraverso attività di diffusione e pubblicazione dei risultati ottenuti mediante iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità della SIASP APS;

- attività di divulgazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, siti web, social network e supporti audiovisivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- attività di organizzazione di eventi culturali quali manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

La SIASP APS partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività: a tal fine può chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi da parte di enti privati come di enti pubblici. Essa inoltre potrà affiancarsi a Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli perseguiti.

La SIASP APS potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, da intendersi come secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

La SIASP APS può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La SIASP APS opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 **(Ammissione)**

Il canone di associazione viene determinato dall'Assemblea Generale dei Soci.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono associati della SIASP APS le persone fisiche e altre associazioni di volontariato che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire alla SIASP APS altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato già aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione alla SIASP APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Le dimissioni da associato devono essere presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

L'associato che contraviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dalla SIASP APS mediante il giudizio dell'Assemblea Generale dei Soci.

L'invito a comparire davanti all'Assemblea Generale dei Soci dovrà essere inviato all'associato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea sociale; la mancata presentazione, salvo giustificato motivo reso noto almeno durante la suddetta riunione, equivarrà a rinuncia.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della SIASP APS e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee Generali dei Soci;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea Generale dei Soci se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS-D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- ricevere una copia del Bollettino sociale, intitolato "Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria" e delle altre pubblicazioni curate dalla SIASP APS, di cui all'art. 32;
- usufruire del materiale bibliografico, archivistico e scientifico di ragione della SIASP APS

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla SIASP APS. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi della SIASP APS:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di revisione detto Collegio dei Sindaci.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dagli associati della SIASP APS, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Essa rappresenta l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'awiso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare altri due associati.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente della SIASP APS o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

Essa è convocata in adunanza ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno dal Consiglio Direttivo attraverso il Presidente o da chi ne fa le veci con avviso scritto, da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera ed e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede della SIASP APS.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede della SIASP APS.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita e idonea a deliberare con l'intervento in prima convocazione di almeno la metà dei Soci o rappresentanti, e in seconda convocazione (che non può avere comunque luogo nel medesimo giorno fissato per la prima). Essa:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della SIASP APS;
- approva le attività svolte;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della SIASP APS;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Ogni Socio può ricevere due deleghe.

Essa è presieduta dal Presidente della SIASP APS o di chi ne fa le veci; il Segretario ne redige il verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni vengono prese di regola per alzata di mano.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede mediante votazioni con schede. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

Nel caso che si svolgano le elezioni, l'Assemblea designa due scrutatori, di cui un Presidente e un Segretario del seggio. Quest'ultimo redige il verbale delle votazioni.

Quando non diversamente disposto, è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto della SIASP APS con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato può rappresentare altri due associati.

Il verbale di modifiche allo Statuto e delle delibere di scioglimento della SIASP APS deve essere redatto da un notaio.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo governa la SIASP APS e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Generale dei Soci a cui risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo della SIASP APS è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- tre Consiglieri.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo della SIASP APS è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo della SIASP APS è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo della SIASP APS potrà validamente riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Il potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo della SIASP APS è generale. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra la SIASP APS;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- predisporre il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Generale dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, gli altri membri cooptano il suo successore, che resta in carica fino alla convocazione della prossima Assemblea Generale dei Soci. Non possono essere cooptati più di due Consiglieri.

Il Presidente della SIASP APS è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o impedimento dello stesso o su sua delega.

Il Segretario assolve tutte le mansioni inerenti al suo ufficio, tra cui le verbalizzazioni, e tutte le altre che possono essergli affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha in consegna, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della SIASP APS, provvede alla riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie, al pagamento delle spese ordinarie e – su mandato del Presidente – di quelle straordinarie; compila e presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno sociale trascorso e il preventivo di quello in corso, provvede alla conservazione di tutti i registri e alla contabilità della Società.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente della SIASP APS è nominato dal Consiglio Direttivo con voto segreto; egli rappresenta legalmente la SIASP APS e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; firma i provvedimenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Generale dei Soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Se il Presidente non risiede a Trieste, il Vice Presidente deve risiedere a Trieste o nella sua provincia.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 18

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, anche tra i non soci, è composto da tre membri, i quali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Esso:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- risolve quale arbitro e amichevole compositore le vertenze tra la SIASP APS e i soci, e quelle tra soci in relazione al vincolo sociale. Al procedimento arbitrale si applicano, in quanto possibile, le norme di arbitrato di cui agli articoli 810 e 824 del Codice di Procedura Civile. Il lodo va depositato presso la sede sociale entro cinque giorni dalla sua pronuncia e del deposito va data comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti o Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Esso viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, anche tra i non soci; è composto da tre membri, i quali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è incaricato di rivedere la contabilità e l'amministrazione sociale.

Art. 20

(Libri sociali)

La SIASP APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della SIASP APS, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche della SIASP APS sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali rimborsi per l'uso straordinario della Sala riunioni (attualmente sita in via F. Crispi 5, Trieste). Questa può essere concessa dal Consiglio Direttivo per singole assemblee o conferenze ad associazioni culturali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 22

(I beni)

I beni della SIASP APS sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati da SIASP APS e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della SIASP APS sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della SIASP APS e che può essere consultato dagli associati.

Il denaro contante e i titoli di Stato devono essere depositati presso un Istituto di Credito con sede o agenzia a Trieste.

Il patrimonio sociale è costituito dalle raccolte bibliografiche, archivistiche, numismatiche, artistiche, archeologiche e scientifiche in genere e da qualunque altro bene appartenente alla SIASP APS, comunque a essa pervenuto.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La SIASP APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati ad associati, lavoratori o collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essa altresì ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio della SIASP APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS-D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della SIASP APS.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene curato dal Tesoriere; esso viene approvato dall'Assemblea Generale dei Soci ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra la SIASP APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS - D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della SIASP APS quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della SIASP APS.

ART. 26

(Personale retribuito)

La SIASP APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla SIASP APS.

ART. 27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 28

(Responsabilità della SIASP APS)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la SIASP APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della SIASP APS.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

La SIASP APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Scioglimento della SIASP APS)

L'estinzione e scioglimento della SIASP APS avvengono su proposta del Consiglio Direttivo e col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Generale dei Soci, che delibera in tal senso riunita in seduta straordinaria.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento della SIASP APS, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in particolare con riferimento al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio del RUNTS competente, preferibilmente legati agli intenti perseguiti dalla SIASP APS, con peculiari riferimenti alla cultura e alla civiltà istriane.

Art. 32

(Attività di diffusione e pubblicazione)

La SIASP APS cura l'edizione di due serie di pubblicazioni:

- "Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria", di carattere periodico e da intendersi come il Bollettino annuale della SIASP APS;
- Quaderni della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, collana costituita da volumi autonomi.

Il Comitato di redazione è costituito dal Consiglio Direttivo ed elegge al suo interno il Direttore delle pubblicazioni.

Nella valutazione delle pubblicazioni il Comitato di redazione si avvale del parere dei membri del Comitato scientifico, composto da personalità autorevoli nel proprio campo di studi. Il Comitato scientifico può essere rinnovato alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Direttore delle pubblicazioni e con l'approvazione del Consiglio Direttivo, al Comitato di redazione possono essere aggregati altri membri.

Ogni lavoro pubblicato dalla SIASP APS, anche non facente parte delle due predette serie di pubblicazioni, direttamente e a sue spese diventa proprietà della medesima.

Il Consiglio Direttivo autorizza la riedizione, la ristampa anastatica o l'ulteriore utilizzazione di predette opere.

L'autore di opere monografiche ha diritto a dieci copie dell'opera. Gli autori di ogni scritto inserito in "Atti e Memorie" e nei Quaderni hanno diritto a riceverne l'estratto in formato digitale.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento e si rinvia alle normative vigenti in materia e ai principi generali del Codice civile e del CTS-D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

VISTO: IL PRESIDENTE